

Pratica n. (omissis) - Dott. (omissis) 177

Il Dott. (omissis), iscritto nell'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, ha formulato richiesta di parere in ordine ai limiti all'esercizio del patrocinio sostitutivo dei praticanti abilitati e specificamente se il praticante possa "svolgere l'attività di sostituzione dell'avvocato dinanzi al Giudice di Pace e al Tribunale senza limiti di materia, di valore e di giurisdizione, sia in cause giudicate in composizione monocratica che collegiale, nonché nei giudizi civili in cui sia previsto l'intervento del P.M."

Il Consiglio

- udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

osserva

La materia del patrocinio del praticante avvocato c.d. abilitato è stata significativamente innovata dalla legge professionale 31 dicembre 2012, n. 247.

Oltre i diversi termini di permanenza nell'apposito elenco, ciò che maggiormente rileva nel nuovo assetto ordinamentale è l'odierna impossibilità per il praticante di patrocinare in proprio (facoltà invece concessa agli iscritti nella vigenza dell'art. 8 R.D. 1578/1933 e comunque sino al 3 giugno 2016, data di entrata in vigore del D.M. 17 marzo 2016 n. 70). Il che ben si adatta al precipuo scopo del tirocinio, ovvero il raggiungimento di un'adeguata ed approfondita preparazione in funzione del futuro accesso alla professione forense.

I limiti del patrocinio - oggi quindi solo sostitutivo - del praticante avvocato sono chiaramente indicati dal comma 12 dell'art. 41 della legge professionale e dall'art. 9 del Regolamento disciplinante lo svolgimento del tirocinio (D.M. 17 marzo 2016, n. 70).

Il praticante avvocato già laureato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, ricevuta l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine ed iscritto nell'apposito elenco allegato al detto registro, potrà esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica.

Si rammenta che il tirocinio può essere svolto, ove ne ricorrano i presupposti, anche presso due avvocati contemporaneamente, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine (art. 41, comma 8, L.P.) e che l'attività sostitutiva può riguardare anche affari non trattati direttamente dal *dominus*, purché sotto il suo controllo e responsabilità.

Quanto alla sostituzione processuale, è certo che il praticante autorizzato possa sostituire l'avvocato presso il quale svolge la pratica, con delega scritta giusta la previsione dell'art. 14, comma 2, della L.P..

Nel caso di sostituzione di avvocato diverso dal *dominus*, sarà invece opportuno che questi ratifichi espressamente la delega processuale, in considerazione dei riferiti obblighi di controllo del proprio praticante e conseguente responsabilità sullo stesso.

L'attività professionale sostitutiva può essere esercitata esclusivamente:

- in ambito civile: innanzi al tribunale e al giudice di pace, senza limiti di valore e di territorio;
- in ambito penale: nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli previsti dall'abrogato art. 7 c.p.p. (ipotesi di reato quasi interamente comparabile con quelli per i quali è oggi prevista la citazione diretta a giudizio).

Per quanto sopra, il Consiglio

RITIENE

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfattiva risposta al quesito formulato.

Parole/frasi chiave: artt. **14, 41 L.p.** - **art. 9 D.M. 17 marzo 2016, n. 70**; tirocinio - praticante abilitato - facoltà - attività professionale sostitutiva - limiti